

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-B) (D'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 564, 566, 567 e <i>passim</i>
AZIMONTI	566, 575
DE SANCTIS	568
DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	567, 569 576 e <i>passim</i>
GAUDIO	576
GIOVANNETTI	566, 575, 579
MANENTE COMUNALE	576
MAROTTA	567, 569, 575
OLIVA	566, 567, 568 e <i>passim</i>
PETRONE	566, 571, 572 e <i>passim</i>
RIZZO	576
ROBBA	577, 578

SICA	Pag. 565, 566, 574
TORELLI, relatore alla Commissione	565, 568 569 e <i>passim</i>
VARALDO	567, 575, 576

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

G A R O L I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-B), d'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense », d'iniziativa dei deputati Rognoni, Ballardini, Bozzi, Reggiani, Cascio, Tarabini, Bosco, Macchiavelli, Castelli, Felici, Principe, Fagone, Padula, Bressani, Calvetti, Speranza, Guerrini, Achilli, Riccio Stefano, Boldrin, Musotto, Erminero, Azzaro, Cristofori, Sgarlata, Tantalo, Sangalli, Caiazza, Salvatori, Semeraro, Gunnella, Girardin, Amodio, Lenoci, de'Cocci e Cattanei, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ha già riferito ampiamente il senatore Torelli proponendo, sostanzialmente, di ritornare al testo del Senato. La volta scorsa abbiamo rinviato il seguito della discussione in attesa del parere della Commissione giustizia, di fondamentale importanza dato l'oggetto del disegno di legge. Essendo tale parere pervenuto, ne do lettura:

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo e le modifiche apportate dalla Camera dei deputati rispetto al testo approvato dal Senato, riconferma il proprio parere favorevole già espresso il 16 gennaio 1975, condizionandolo, però, alle seguenti osservazioni:

Art. 6 — In via di principio non si può che insistere per la sua abrogazione, tanto evidente è la violazione dei diritti quesiti. Occorre poi tenere presente che il Parlamento, in data recentissima, con legge n. 160 del 3 giugno 1975, ha stabilito che per le pensioni INPS di invalidità la incapacità di guadagno del 50 per cento viene elevata ai due terzi. Con la stessa legge è stato precisato, però, che in caso di revisione la nuova percentuale maggiorata vale solo per le pensioni concesse con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della predetta legge. Si tratta quindi del rispetto del principio generale dei diritti quesiti, per cui non si comprende come e perchè solo per gli avvocati debba essere adottato un principio diverso, che importerebbe anche una evidente violazione di natura costituzionale.

Art. 9 — Si ribadisce l'esigenza del mantenimento dei principi fissati dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 (ex art. 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) sia in relazione all'età che al numero degli anni di iscrizione alla Cassa necessari per il conseguimento del diritto a pensione. Tuttavia, ove si ritenga che la Cassa possa sopportarne l'onere, potrebbe stabilirsi che per i più giovani (coloro cioè che non avevano compiuto il trentesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6) la pensione potrebbe essere conseguita al compimento del sessantesimo anno di età e dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa, di cui cinque riscattabili.

Per gli altri (ultratrentenni e ultraquarantenni) dovrebbero comunque rimanere fermi i requisiti fissati dal predetto articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 e cioè: compimento del sessantacinquesimo anno di età e rispettivamente venticinque e venti anni di iscrizione alla Cassa.

In via ancora più subordinata e per il caso che si voglia mantenere fermo l'articolo in esame così come formulato dalla Camera dei deputati, a parte la evidente violazione di legittime aspettative e la ancora più evidente violazione di natura costituzionale, quanto meno bisognerebbe stabilire che conseguono il diritto a pensione di anzianità al sessantacinquesimo anno di età non coloro che avevano compiuto i trentotto anni di età e non i quaranta, ma coloro che avevano compiuto i trentadue anni di età e non i quaranta alla data di entrata in vigore della citata legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Tab. F — Per gli ultrasessantenni occorre ribadire il principio ormai consolidato che in materia di pensioni non è possibile tornare indietro. Infatti non si riesce a comprendere come sia possibile sostenere che nel mentre si triplicano i contributi, non solo non si aumentano le pensioni, ma addirittura, per gli ultrasessantenni, se ne determina una riduzione. Ne consegue che l'importo ora previsto di lire 220 mila mensili dovrebbe in ogni caso rimanere fermo. Tuttavia, in via subordinata, si potrebbe stabilire che

l'ammontare della pensione di anzianità resti fermo a lire 150 mila mensili per gli ultrasettantenni che, conservando l'iscrizione all'albo, conseguano un reddito professionale imponibile superiore a lire 4 milioni all'anno ».

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, che fu svolta nella seduta del 21 maggio.

Passiamo all'esame degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo 6:

Art. 6.

Gli avvocati ed i procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscono della pensione di invalidità, hanno diritto alla conferma della pensione nei diversi importi previsti dalla tabella F, allegata alla presente legge, soltanto se incapaci all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento.

Entro sei mesi dalla data anzidetta la Cassa procederà alla revisione delle pensioni di invalidità già concesse, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sopra richiamate e di confermare o revocare il provvedimento di concessione. In caso di revoca, la stessa ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e le rate di pensione già percepite prima di tale data non sono soggette a rimborso.

A seguito della revoca prevista dal comma precedente, l'avvocato o il procuratore che durante il periodo di godimento della pensione di invalidità abbia conservato l'iscrizione, o abbia ottenuto la reinscrizione negli albi, può essere iscritto ad ogni effetto alla Cassa dalla data di concessione della pensione o della reinscrizione predetta, sempre che abbia esercitato la libera professione con carattere di continuità, salvo l'obbligo di versamento del contributo personale.

A seguito della revoca prevista dal secondo comma, l'avvocato o il procuratore che sia

stato cancellato dagli albi può, previa reinscrizione negli stessi, richiedere l'iscrizione alla Cassa.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma il periodo di iscrizione alla Cassa precedente al conseguimento della pensione di invalidità è considerato utile ad ogni effetto.

T O R E L L I, *relatore alla Commissione.*
Aderisco in pieno al parere della Commissione giustizia nel senso che l'articolo 6 va abrogato, in quanto contiene una violazione di diritti quesiti; inoltre, a mio parere, è anche anticostituzionale. Tempestivamente la Commissione giustizia, nella redazione del suo parere, ha posto in luce una situazione giuridica maturatasi con la recentissima legge sui miglioramenti delle pensioni (legge numero 160 del 3 giugno 1965), la quale ha elevato la percentuale di incapacità di guadagno necessaria per ottenere la pensione di invalidità dal 50 per cento ai due terzi, precisando però che in caso di revisione la nuova percentuale vale solo per le pensioni concesse con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della predetta legge. Ora, l'articolo 6, approvato dalla Camera dei deputati, non applica questo concetto, anzi lo capovolge e stabilisce che chi ha ottenuto la pensione di invalidità nella fascia dal 60 al 70 per cento di incapacità può continuare ad usufruirne solo se entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge viene dimostrato che la sua incapacità è del 70 per cento. Non discuto che l'invalidità debba essere sottoposta a controllo, ma per coloro che hanno acquistato, in forza di legge, il diritto alla pensione con il 60, 65, 69 per cento di incapacità, tale diritto deve essere fatto salvo, anche se in prosieguo con una nuova legge si stabilisce un limite superiore. Devono quindi essere rispettati i diritti quesiti, mentre l'articolo 6, così come è concepito, ci porterebbe a stravolgere questo principio. Propongo, dunque, di sopprimere detto articolo.

S I C A. Dove è disposto che per ottenere la pensione di invalidità l'avvocato debba

11ª COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

avere adesso un'incapacità all'esercizio professionale non inferiore al 70 per cento?

PRESIDENTE. È previsto all'inizio dell'articolo 4 di questo disegno di legge.

SICA. Ritengo che a seconda dell'entità della incapacità si dovrebbe prevedere o non prevedere la cancellazione dall'albo professionale, o per lo meno prevedere il riconoscimento del diritto alla pensione solo se non si raggiunge con l'attività professionale un certo limite di guadagno.

PRESIDENTE. Negli articoli successivi sono trattate tali questioni.

GIOVANNETTI. Nell'articolo 4 abbiamo stabilito che gli organi della Cassa controllano ogni tre anni la persistenza della incapacità e che la concessione della pensione si intende definitiva quando l'incapacità è stata confermata per la terza volta. Il problema che voglio porre è questo: gli avvocati che abbiano avuto per due volte riconosciuta un'incapacità del 60 per cento, con la nuova norma che richiede un'incapacità del 70 per cento come verranno considerati?

PETRONE. Il problema non esiste perchè per potersi procedere alla revisione non deve trattarsi di pensioni già definitive ma di pensioni che le commissioni mediche dichiarano revisionabili, e sono revisionabili solo le pensioni che vengono dichiarate espressamente tali. Comunque, anche se si volesse interpretare che le pensioni già concesse possono essere revisionate perchè quando fu approvata la legge finora vigente non vi era una normativa *ad hoc*, soccorre il principio generale che il Parlamento ha stabilito per le pensioni dell'INPS, e cioè che nel caso di revisione di pensione già concessa la nuova percentuale vale solo per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi. Se stabiliamo il criterio che per coloro che hanno già ottenuto la pensione di invalidità rimane fermo il diritto riconosciuto in base all'incapacità del 60 per cento, è chiaro che

anche se fosse possibile la revisione, cosa che contesto perchè le pensioni sono definitive, la conferma o la revoca dovrà essere stabilita sulla base della incapacità del 60 per cento e non del 70 perchè, ripeto, la nuova percentuale può valere soltanto per le pensioni concesse con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge. Se tutto questo dovesse lasciare ancora qualche dubbio potremmo sostituire l'articolo 6 con un articolo che riproduca esattamente il criterio sancito dall'articolo 24 della legge n. 160.

AZIMONTI. Credo che non occorra nessuna aggiunta o precisazione, in quanto mi pare che il secondo comma dell'articolo 4 sia molto preciso in proposito. Cioè gli organi della Cassa controllano ogni tre anni le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili. Per le pensioni concesse prima non c'è stata — nè poteva esserci — alcuna dichiarazione di revisionabilità perchè erano concesse definitivamente. Io, pertanto, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 6.

OLIVA. Sono anch'io d'accordo circa il mantenimento del principio del diritto quesito, anche se mi rendo conto che in questo modo creiamo due condizioni diverse nell'ambito della stessa categoria. Questo è il grosso inconveniente, e probabilmente la Camera dei deputati, con l'introduzione dell'articolo 6, ha tenuto presente questa circostanza. Quello che mi preoccupa, peraltro, è il fatto che su questa materia possa aprirsi o perpetuarsi un contrasto con l'altro ramo del Parlamento che, teoricamente, potrebbe portare ad un ritardo *sine die* dell'approvazione del disegno di legge.

PETRONE. Se mi consente un'interruzione, senatore Oliva, desidero chiederle se ritiene che, avendo la legge n. 160 relativa alle pensioni della previdenza sociale spostato ai due terzi il grado di incapacità di guadagno ai fini della concessione della pensione di invalidità, si debbano revisionare tutte le pensioni concesse ad esempio nel 1950.

O L I V A . Ho già detto che sono d'accordo sul principio del rispetto dei diritti quesiti. Mi preoccupo del fatto che, pur perseguendo un giusto obiettivo, ci esponiamo al pericolo di perpetuare un contrasto fra i due rami del Parlamento con la conseguenza di un ritardo dell'approvazione del disegno di legge. Chiedo quindi alla saggezza del Presidente, del relatore e all'opera attiva, vorrei dire, di tutti i membri di questa Commissione, che appartengono agli stessi gruppi politici rappresentati nell'altro ramo del Parlamento, di cercare un punto di incontro per arrivare ad un chiarimento della situazione che porti, possibilmente, alla vittoria della nostra tesi, ma che comunque eviti il disagio di un palleggio del provvedimento tra Camera e Senato.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, ho già parlato con il Presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati, il quale mi ha fatto presente che in quella sede il disegno di legge è stato affrontato congiuntamente con la Commissione giustizia. Mi ha assicurato, comunque, che per quanto lo concerne è disponibile ad esaminare, senza nuovamente rigettarle, alcune modifiche che il Senato decidesse nuovamente di apportare su argomenti di maggiore spicco. In particolare, credo che possa essere accettata la nostra posizione contraria al mantenimento dell'articolo 6 anche perchè è stato ormai approvato il ricordato provvedimento sulle pensioni (legge 3 giugno 1975 n. 160), il quale ha affermato un principio totalmente in contrasto con quello che, ai sensi del discusso articolo 6, sarebbe adottato per gli avvocati.

Ritengo, comunque, che noi dobbiamo operare secondo quanto riteniamo giusto. La nostra opinione, del resto, non è particolare ma si appoggia a principi generali ed è confortata dal parere unanime della Commissione giustizia.

M A R O T T A . Sono d'accordo sul principio che per il futuro il 70 per cento sia indispensabile per ottenere le pensioni di invalidità; viceversa non sono d'accordo sulla

questione della possibilità di revisione delle pensioni. Questo è un principio di carattere costituzionale. Mi permetto di ricordarvi che un'aspra battaglia si è svolta alla Camera ed al Senato quando si è trattato di stabilire questo principio per i mutilati ed invalidi di guerra.

P R E S I D E N T E . Le faccio presente, senatore Marotta, che l'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati e che, quindi, non è più sottoponibile ad esame.

M A R O T T A . Desidero, comunque, che venga messa a verbale questa mia dichiarazione: ritengo che questa norma sia incostituzionale perchè il principio della revisione è inammissibile; esso, inoltre, sarebbe in contrasto con le leggi che anni orsono i due rami del Parlamento hanno approvato dopo un'aspra battaglia.

V A R A L D O . Signor Presidente, in ordine al discorso sui diritti quesiti desidero fare un'osservazione. Ci possono essere avvocati che hanno abbandonato la professione proprio perchè hanno ottenuto la pensione di invalidità. Ora io mi chiedo: come potrebbero costoro riprendere l'attività professionale dopo anni che non lavorano? Per questa categoria la cosa indubbiamente è più difficile che non per altre. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un diritto che va tutelato con ancor maggior forza, per cui se la Camera dei deputati dovesse ulteriormente insistere su questo punto, rimandandoci ancora una volta il provvedimento, se ne assumerà la responsabilità.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Pur con il dovuto rispetto che il Governo deve sempre avere per i due rami del Parlamento, non posso che confermare il mio parere favorevole all'indirizzo che la Commissione giustizia ha rinnovato nel suo parere, come del resto ho già avuto occasione di dire in questa Commissione durante le precedenti sedute dedicate all'esame del disegno di legge. Ritengo infatti che la concessione di una

pensione rappresenti ormai un diritto quesito tale che non possa esser tolto con un successivo provvedimento; a maggior ragione in quei casi — come ricordava poc'anzi il senatore Varaldo — nei quali la persona interessata ha abbandonato la propria attività professionale dopo aver ottenuto il riconoscimento della pensione.

Sul piano pratico, poi, desidero far rilevare che si tratterebbe di passare, per ottenere la pensione di invalidità, dal 60 al 70 per cento di riduzione della capacità professionale, ma, essendo passati alcuni anni da quando la pensione di invalidità è stata concessa sulla base del 60 per cento, nutro dubbi sull'efficacia di una norma come quella introdotta dalla Camera con l'articolo 6, poiché quando la Cassa, in sede di revisione delle pensioni già concesse, si trovasse di fronte a casi come quelli indicati, cioè ad un avvocato che ha chiuso lo studio, che è inabile magari al 61 per cento, credo che non se la sentirà di costringerlo di nuovo a lavorare soltanto perchè non raggiunge il 70 per cento; più probabilmente gli porterà detta invalidità dal 61 al 70. Pertanto si aprirebbero le revisioni, si spenderebbe del denaro per fare dei controlli che molto probabilmente risulteranno inutili.

Per ragioni di principio ed anche di ordine pratico esprimo quindi parere favorevole alla soppressione dell'articolo 6.

D E S A N C T I S . Dichiaro di essere favorevole alla soppressione dell'articolo 6 per le ragioni che ho già esposto durante la precedente discussione di questo disegno di legge.

Le osservazioni del senatore Varaldo sono pertinenti. Mi conforta — e spero che sia una prospettiva valida — quanto ha detto il Presidente poco fa a proposito di quello che può avvenire presso l'altro ramo del Parlamento.

Desidero, inoltre, che sia messa a verbale una mia dichiarazione di assenso all'ultima argomentazione del senatore Marotta, anche se esce fuori del campo di cui dobbiamo oggi occuparci, cioè quella relativa al criterio di revisionabilità.

T O R E L L I , relatore alla Commissione. Desidero rispondere ad un dubbio formulato dal collega Oliva, che mi è parso pertinente. Egli ha rivolto un appello alla Commissione facendo presente che in questo modo potrebbe avere inizio un braccio di ferro tra il Senato e la Camera dei deputati. Ora, io mi sono preoccupato di questo quando ho formulato la proposta di soppressione dell'articolo 6 ed ho sentito profondamente il disagio di quello che una proposta del genere poteva creare e in questa Commissione e fra la nostra e le Commissioni competenti dell'altro ramo del Parlamento. Ma siccome proporrò altre modifiche al testo trasmesso dalla Camera non ho avuto scrupolo nel chiedere la soppressione del suddetto articolo. Posso aggiungere che se la nostra Commissione pensasse di proporre soltanto l'abrogazione dell'articolo 6, approvando invece tutto il resto, per amore di pace e per evitare qualsiasi braccio di ferro io stesso avrei fatto il sacrificio di raccomandare l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera; ma ulteriori forti dissensi esistono su altri punti, e si tratta di questioni forse anche più gravi di questa dell'articolo 6.

O L I V A . Ribadendo che sono senz'altro favorevole alla soppressione dell'articolo 6, non posso non prendere atto delle ultime dichiarazioni del senatore Torelli. Le difficoltà segnalate quindi permangono e, a maggior ragione, ritengo che occorre condurre le cose senza precipitazione, cercando qualche contatto non ufficiale con l'altro ramo del Parlamento perchè, altrimenti, il braccio di ferro rischia veramente di diventare penoso.

Questo, ripeto, non toglie nulla a quanto ho già detto nel merito della proposta fatta. Su questo punto, anche se il relatore avesse fatto il grande sacrificio di rinunciare alla richiesta di soppressione, avrei espresso il medesimo parere, cioè che non si può tornare indietro di fronte ai diritti quesiti, aggiungendo per chiarezza e per rispondere anche al senatore Marotta, che ha espresso dei dubbi di ordine costituzionale, che anche per le

pensioni di guerra vi sono delle infermità dichiarate revisionabili...

M A R O T T A . Soltanto per dolo.

O L I V A . Vi sono dei giudizi medici che consentono la pensione per due anni o prevedono una indennità una volta tanto. Ad un certo momento ci si trovò anche a discutere sull'opportunità di consentire la revisione di pensioni definitive già concesse perchè era corsa voce che ci fossero stati grossi abusi soprattutto nel riconoscimento delle infermità di primo grado, quelle cioè riguardanti la incapacità per ragioni psichiche, che sono le più esposte ad essere « fasulle »; ma si decise di non consentire la revisionabilità. Precedenti, quindi, ci sono in un senso e nell'altro

M A R O T T A . Desidero ribadire al senatore Oliva che le pensioni di guerra non sono revisionabili; lo sono unicamente per effetto di dolo. Desidero poi precisare che se io accetto molte cose a malincuore di questo disegno di legge lo faccio unicamente perchè — ne tenga conto la Camera dei deputati — il Consiglio di amministrazione della Cassa degli avvocati in una seduta di pochi giorni orsono ha stabilito di sospendere l'erogazione delle pensioni data la grave situazione nella quale la Cassa si trova.

Il prossimo 28 giugno il Comitato dovrebbe riunirsi per ratificare questo provvedimento.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ripeto che mi dichiaro favorevole all'abrogazione dell'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 6, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti l'articolo stesso.

(Non è approvato).

Gli articoli 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto i trentotto anni di età e non i quaranta conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo venticinque anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a sette annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, numero 798, l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono soppressi.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione*. Ritengo che la questione debba essere oggetto di una approfondita discussione per poi arrivare a delle precise proposte. Il primo comma dell'articolo stabilisce che la pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa. Ciò significa, pertanto, che si potrà percepire la pensione di anzianità a qualunque età, purchè vi

siano 35 anni di iscrizione alla Cassa; ma poichè nel secondo comma si dice che si possono riscattare 7 anni, si arriva perciò a 28 anni. A questo punto mi domando se sia giusto che un avvocato percepisca la pensione, praticamente a 52, 53 anni, quando il limite minimo d'età pensionabile esistente in Italia è generalmente di 60 anni, o di 65 per alcune categorie. Non voglio polemizzare con i colleghi della Camera; vorrei solo far presente che in origine il disegno di legge in esame non conteneva il titolo V « Dei trattamenti previdenziali »; il provvedimento era, infatti, nato con un preciso scopo: reperire nuovi fondi per garantire la vitalità della Cassa. Il passivo, purtroppo, andava aumentando, l'onorevole Rognoni ed altri hanno allora proposto di aumentare i contributi personali. Si trattava di un contributo minimo fisso di 300 000 lire per chi guadagnava due milioni o poco più; in proporzione poi alla ricchezza mobile le aliquote aumentavano. Era previsto, inoltre, l'aumento dei contributi oggettivi; questo era appunto lo scopo del provvedimento. Alla Camera è stato introdotto il titolo V « Dei trattamenti previdenziali », che modificherebbe l'articolo 5 della vigente legge n. 798 del 1965. La Cassa è entrata in funzione agli inizi del 1952, e l'attuale sistema, previsto da quella legge, ne tiene conto. È stabilito, infatti, che la pensione si consegue dopo 35 anni d'iscrizione alla Cassa e a non meno di 65 anni d'età. Per coloro, però, che a quell'epoca avessero compiuto 30 anni di età e non 40, sono necessari 25 anni d'iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età. Per coloro poi che nel 1952 avessero compiuto 40 anni di età e non 50 e avessero complessivamente effettuato 25 anni di esercizio professionale, sono necessari non meno di 65 anni d'età e 20 anni d'iscrizione alla Cassa. Agli iscritti, inoltre, è data la possibilità di esercitare il diritto di riscatto, ma per un periodo non superiore ai cinque anni. L'ultima categoria di avvocati contemplata nel citato articolo 5 della legge n. 798 è formata da coloro che nel 1952 avessero compiuto i 50 anni e che avessero complessivamente effettuato 25 anni di esercizio professionale: per essi sono neces-

sari 15 anni d'iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni d'età. In quest'ultimo caso, però, è ammesso il diritto di riscatto, per raggiungere i 15 anni d'iscrizione alla Cassa, di un periodo non superiore ai 10 anni.

La disposizione che ho ricordato fu studiata su una base attuariale; vi è una progressione che tutela i professionisti più anziani e che non danneggia in alcun modo i più giovani. Attraverso l'articolo 9, che modifica in piccola parte l'articolo già precedentemente redatto dalla Camera e da noi successivamente emendato, si è voluto eliminare il criterio stabilito dall'articolo 5 della legge n. 798 del 1965, il quale, ripeto, era stato oggetto di un attento studio. Il concetto fondamentale che ha guidato i nostri colleghi deputati è invece questo: la pensione di anzianità si consegue dopo 35 anni d'iscrizione alla Cassa. Con tale sistema vengono tutelati i giovani, i quali, non contenti della pensione data a 65 anni d'età, vogliono averla senza limite di età, con la sola condizione dei 35 anni d'iscrizione alla Cassa, con in più la facilitazione dei 7 anni di riscatto.

Mi domando dunque se possiamo lasciare il primo comma dell'articolo 9 così come è, oppure se non sia opportuno porre un limite di età: cioè, fissare 35 anni d'iscrizione alla Cassa e non meno di 60, 65 anni d'età; stabilire, insomma, un termine così come esiste in tutte le forme assicurative.

Il secondo comma dice: « Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto ».

P R E S I D E N T E . Vi è poi un riferimento all'anno nel quale viene fatta la domanda di riscatto.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione.* Coloro che presenteranno la domanda di ri-

scatto dovranno, pertanto, da oggi pagare 600.000 lire per ogni annualità da riscattare. Tutto ciò era nel primo testo approvato dalla Camera da noi modificato, e si trova anche nel secondo testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ricordo che la nostra Commissione aveva invece stabilito che ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, l'iscritto, per raggiungere i prescritti anni di appartenenza alla Cassa, poteva riscattare sino ad un massimo di cinque anni con versamento di lire 400 000 per ogni annualità.

Il terzo comma dell'articolo 9 ha poi suscitato vivaci reazioni da parte di tutti i Gruppi. Il primo testo approvato dalla Camera era il seguente: « Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il trentottesimo anno d'età conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo trenta anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a dieci annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente ». Nel secondo testo adesso al nostro esame invece si dice: « Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto i trentotto anni di età e non i quaranta conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo venticinque anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a sette annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente ». La giustificazione dataci dai proponenti di questo comma è la seguente: si vuole precludere agli impiegati, magistrati, prefetti, ufficiali dei carabinieri, eccetera la possibilità di acquisire nel giro di pochi anni anche la pensione forense. La classe del 1911, che nel 1952 aveva compiuto i 40 anni, per esempio, che è prossima al pensionamento, matura tale diritto — in base all'articolo 5 della legge n. 798 — dopo solo venti anni di appartenenza alla Cassa, dieci dei quali riscattabili. Con soli dieci anni di effettiva iscrizione alla Cassa, quindi, — si sostiene — gli appartenenti a tale classe anagrafica avrebbero il diritto di percepire la pensione forense: il dipendente dello Stato,

ad esempio, che andasse in pensione a 55 anni, a 65 anni potrebbe acquisire anche la pensione forense. Tale dichiarazione era stata fatta per sostenere da un punto di vista morale il capoverso. Questa giustificazione è, però, profondamente errata; infatti, se è vero che occorrono soltanto dieci anni di effettiva appartenenza alla Cassa per quella determinata categoria, è altrettanto vero che la legge n. 798, come ho avuto modo di accennare, stabilisce anche la condizione di 25 anni di libero esercizio professionale, documentato, quindi, anno per anno.

P E T R O N E . Mi sembra però che l'articolo 5 della legge n. 798 preveda la possibilità di riscattare un periodo di dieci anni soltanto per coloro che avessero compiuto 50 anni di età nel 1952.

T O R E L L I , *relatore alla Commissione*. Sì, in effetti è vero; ma occorrono sempre 25 anni di esercizio professionale.

Ad ogni modo la giustificazione di questo terzo comma non regge. Il punto fondamentale, comunque, è che in base all'articolo 9 si vengono a colpire determinate classi anagrafiche di professionisti i quali non potrebbero andare in pensione a 65 anni di età, anche provvedendo ai riscatti per un totale di 600.000 lire annue. Ciò in conseguenza di un criterio matematico, in quanto bisognerebbe calcolare i 28 anni di anzianità (35 meno 7 riscattabili) a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, così che, in base all'articolo 9, le prime pensioni verranno pagate nel 1980. Tutti coloro che sono in prossimità dell'età di 65 anni, devono aspettare, quanto meno, questa data del 1980 e in più devono pagare i riscatti. Le classi interessate sono quelle dal 1910 al 1914; è stato fatto un calcolo per la classe che andrà in pensione quest'anno, cioè la classe 1910: questa dovrà riscattare sei annualità, anche se i professionisti ad essa appartenenti si fossero iscritti alla Cassa sin dall'inizio (1952). Tra parentesi, tutti sappiamo, per tanti motivi che qui è inutile rivangare, la delusione subita da quanti si erano iscritti al precedente en-

te di previdenza, quando i denari pagati erano investiti in Buoni del tesoro, col risultato di trovarsi poi con un niente in mano. Io ricordo personalmente benissimo quella data del 1952, perchè gli avvocati non avevano fiducia di entrare in un ente serio. Chiusa questa divagazione, ritorno all'esempio della classe 1910, iscritti sin dall'inizio alla Cassa; questi dovranno pagare sei annualità, cioè 3 milioni e 600.000 lire; la classe 1911 dovrà pagare 5 annualità; la classe 1912, quattro; la classe 1913, tre; la classe 1914 dovrà pagare due annualità. È evidente che tutto si può fare e che si può accettare un sistema piuttosto che un altro, ma questo è di un'ingiustizia addirittura macroscopica, a parte il fatto che potrebbero sorgere dei problemi riguardanti i diritti quesiti, in quanto questa gente ha continuato a pagare i contributi, ha visto i propri diritti riconosciuti da una legge, mentre ora arriverebbe un'altra legge a capovolgere totalmente i criteri del loro trattamento previdenziale.

Quando ci occupammo per la prima volta delle norme proposte dalla Camera con l'articolo 9, ne abolimmo quelle considerate più ingiuste, preferendo il mantenimento sostanziale della legge ancora vigente. La Commissione giustizia, col suo parere, ci dà praticamente ragione. Essa infatti dice: « Si ribadisce l'esigenza del mantenimento dei principi fissati dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798 (*ex* articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) sia in relazione all'età, che al numero degli anni di iscrizione alla Cassa necessari per il conseguimento del diritto a pensione. Tuttavia, ove si ritenga che la Cassa possa sopportarne l'onere » (e si faccia attenzione: 4 miliardi e mezzo di debiti; tre miliardi da pagare entro questo mese all'ENPDEP per l'assistenza dello scorso anno, pena la cessazione dell'erogazione delle prestazioni, come ci ha ricordato il senatore Marotta) « potrebbe stabilirsi che per i più giovani (coloro che cioè non avevano compiuto il trentesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6) la pensione potrebbe essere conseguita al compimento del sessantesimo anno di età e dopo trentacinque anni di iscrizione

alla Cassa, di cui cinque riscattabili. Per gli altri (ultratrentenni e ultraquarantenni) dovrebbero comunque rimanere fermi i requisiti fissati dal predetto articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e cioè: compimento del sessantacinquesimo anno di età e rispettivamente venticinque e venti anni di iscrizione alla Cassa.

In via ancora più subordinata e per il caso che si voglia mantenere fermo l'articolo in esame così come formulato dalla Camera dei deputati, a parte l'evidente violazione di legittime aspettative e dell'ancor più evidente violazione di natura costituzionale » (e io l'avevo adombrato), « quanto meno bisognerebbe stabilire che conseguono il diritto a pensione di anzianità al sessantacinquesimo anno di età non coloro che avevano compiuto i 38 anni di età e non i 40, ma coloro che avevano compiuto i 32 anni di età e non i 40 alla data di entrata in vigore della citata legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

Questa ulteriore modifica, cioè quella di spostare i 38 anni a 32, significa non danneggiare le persone di cui agli esempi che ho fatto poc'anzi.

Dunque a questo punto c'è, da parte della Commissione giustizia, una proposta principale, una subordinata e una seconda subordinata; per la verità io ho letto il resoconto sommario di ieri e ho notato che il patrocinatore dell'articolo 9, così come concepito nel parere della 2^a Commissione, è il senatore Petrone al quale, essendo qui presente, chiedo di illustrare le due subordinate, perchè in questo momento io sarei più favorevole alla seconda, anche perchè, da incontri informali avuti ho tratto l'impressione che non si sarebbe alieni dal modificare quel termine di 38 anni, nel senso di diminuirlo. Anche sotto il profilo di non provocare suscettibilità, io sarei dunque favorevole all'accoglimento dell'ultima subordinata, la quale però dovrebbe essere tradotta in un emendamento.

P E T R O N E . Mi rendo conto della richiesta fatta dal senatore Torelli circa i motivi che la Commissione giustizia del Senato ha ritenuto di porre a base di questo

parere sull'articolo 9. Devo dire che in quella Commissione saremmo arrivati subito e in maniera drastica ad affermare che la legge vigente non si cambia, ma, proprio per evitare che fra i due rami del Parlamento si potesse creare una incomprensione e data la situazione della Cassa le cui difficoltà sono note, si è ritenuto opportuno affidare alla Commissione di merito una certa possibilità di scelta fra una tesi principale e delle tesi minori.

Prima tesi subordinata: in materia di principio su questo campo c'è qualche precedente; cioè non è che si possa sostenere che, poichè alcune fasce di avvocati andrebbero in pensione a 65 anni, tutte le altre devono andarci a quella età, perchè già in base alla legge n. 798 del 1965, si prevede che alcuni potessero andare in pensione a 70 e non a 65 anni. Mi rendo anche conto che una volta stabilita l'età di 65 anni, col passare del tempo si possano raggiungere nuove conquiste, augurabili non soltanto per gli avvocati, ma per tutti i lavoratori. Per questi motivi, stabilire due età diverse per il pensionamento, con il rispetto di un certo limite, non ci dovrebbe allarmare.

Si tratta anche di un problema pratico, perchè si deve vedere (non oggi perchè la Cassa non verrebbe ad affrontare nessun onere, perchè se anche volessimo fissare un'età diversa per i più giovani, essi non sarebbero pensionati immediatamente) se la Cassa potrà sopportare questi maggiori oneri. Ma possiamo stabilire un'età pensionabile, per esempio, a 52, 53 anni, quando il principio generale dei lavoratori italiani è che la pensione si consegue al sessantesimo o al sessantacinquesimo anno di età? Pertanto, invocare un principio per il quale alcuni lavoratori possono andare in pensione prima del limite « nazionale » mi sembra alquanto esagerato. Invece, se si stabilisse il principio che i più giovani possono conseguire la pensione al sessantesimo anni di età, con 35 anni di iscrizione, di cui cinque riscattabili, in fondo noi verremmo incontro alle esigenze dei colleghi della Camera dei deputati che hanno voluto mettere in prima linea le necessità dei più giovani. Ma perchè alla Camera è stata fatta

quella proposta? Bisogna allora fare un certo tipo di discorso. I giovani — è stato affermato alla Camera — con 35 anni di iscrizione pagano, come contributo, molto di più, in quanto gli anziani hanno pagato chi per 25 anni, chi per 15 addirittura. Ciò non è esatto, perchè quando è stata istituita la Cassa nel 1952, questa ha assorbito i fondi della cessata cassa di previdenza che era stata istituita nel 1935. Ci sono stati quindi avvocati che dal 1935 hanno pagato regolarmente i contributi ad una cassa di previdenza, per cui è chiaro che non si può affermare che andrebbero in pensione dopo aver pagato per un numero di anni inferiore rispetto ai più giovani. Allora, il discorso da fare è un altro; in materia di pensioni si possono auspicare tutte le conquiste, ma il miglioramento che va a vantaggio di alcuni non deve significare un peggioramento per gli altri. I due principi dovrebbero essere sempre conciliabili.

Perchè nel parere espresso dalla Commissione giustizia si dice « per i più giovani (coloro cioè che non avevano compiuto il trentesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6) la pensione potrebbe essere conseguita al compimento del sessantesimo anno di età »? Proprio per chiarire che per costoro si applica la nuova normativa mentre per tutti gli altri dovrebbe essere applicata la normativa vigente, cioè quella dell'articolo 5 della legge del 1965, n. 798.

Ecco dunque che uno sbarramento dovrebbe essere messo all'età di 60 anni; la Camera, dal canto suo, potrebbe non essere d'accordo perchè ha stabilito che la pensione di anzianità si consegue dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa di cui 7 riscattabili. Di fatto, vi è cioè la possibilità di andare in pensione dopo 28 anni di effettivo esercizio professionale e proprio per questo, sempre nel parere della 2^a Commissione, in via ancora più subordinata, si è detto che dovrebbero conseguire il diritto alla pensione di anzianità al sessantacinquesimo anno di età non coloro che avevano compiuto i 38 anni di età e non i 40, ma coloro che avevano compiuto i 32 anni di età e non i 40 alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Venendo poi alla questione cui si è accennato dei dipendenti statali, prefetti, ufficiali, mi pare che essa non abbia senso perchè il fatto di poter percepire la pensione con 10 anni riscattabili riguarda gli ultracinquantenni alla data di entrata in vigore della legge n. 6 del 1952 i quali, se sono già andati in pensione, sono ormai intoccabili. Per coloro invece che a quella data avevano tra i 40 ed i 50 anni, gli anni riscattabili sono cinque, ma si deve dimostrare di aver svolto 25 anni di effettivo esercizio professionale. Inoltre, come stabilito dal presente provvedimento, la Cassa ha la possibilità di fare una revisione degli ultimi dieci anni per verificare se, realmente, l'esercizio professionale sia stato continuativo ed effettivo.

Se dai controlli risulterà che ci sono ad esempio dei prefetti che, di fatto, non hanno esercitato la professione, dovranno essere cancellati dall'iscrizione alla Cassa e non avranno diritto a pensione; la medesima sorte toccherà a coloro che, pur non facendo gli avvocati, perchè ad esempio insegnano, sono iscritti all'albo. Addirittura, costoro verrebbero cancellati dall'iscrizione alla Cassa tramite una revisione che riguarda gli ultimi 10 anni, per cui non possono assolutamente ottenere la pensione. Non mi pare dunque che le preoccupazioni espresse al riguardo possano sussistere.

S I C A . Non ci vuole molto, senatore Petrone, per far risultare che ogni tanto si fa una causa.

P E T R O N E . All'articolo 1 del disegno di legge sono stabiliti i criteri in base ai quali è possibile verificare se esiste l'esercizio professionale a carattere continuativo; si deve cioè trattare di un'attività esclusiva e prevalente. Ad esempio, se uno insegna e, ogni tanto, fa una causa si tratta di un'attività a carattere marginale che certamente non può far rientrare costui tra la categoria degli avvocati che svolgono la propria professione in modo continuativo. Ripeto, alla Cassa sono stati dettati i criteri in base ai quali stabilire tutto questo e, pertanto, non dovrebbero, anche su questo punto, esservi preoccupazioni di sorta.

In conclusione, propenderei personalmente per un abbassamento del limite di età pensionabile a 60 anni con 5 anni riscattabili ed in questo caso, però, tutte le fasce previste dall'articolo 5 della legge del 1965 — cioè quelle comprese dai 30 anni in poi — dovrebbero essere regolate in base alla normativa attuale. Se poi vogliamo accettare il primo comma dell'articolo 9 come proposto dalla Camera, cioè i 35 anni di iscrizione alla Cassa di cui 7 riscattabili, allora, quanto meno, dobbiamo abbassare da 38 a 32 anni l'età degli iscritti di cui al secondo comma.

A questo punto siamo dunque di fronte a tre soluzioni: o rimane la normativa attuale, o per i più giovani abbassiamo il limite di età in modo uguale per tutti, oppure possiamo abolire per i più giovani il limite di età e ognuno conseguirà la pensione quando avrà compiuto i 28 anni di effettivo esercizio professionale.

Secondo i calcoli fatti dal senatore Torelli, ad esempio, gli appartenenti alla classe del 1914, per andare in pensione dovrebbero raggiungere 28 anni di anzianità di iscrizione (considerando la possibilità di riscattare 7 anni) a partire dal 1952, così che andrebbero in pensione all'età di 66 anni, neanche a 65 anni. Quelli della classe del 1915, invece, potrebbero andare in pensione a 65 anni, riscattandone però 7, mentre, in base alla normativa vigente, non dovrebbero riscattare proprio niente in quanto a 65 anni maturano l'età pensionabile, potendo così percepire la pensione poichè, nel frattempo, sono già trascorsi gli anni richiesti di esercizio professionale.

Con le norme proposte dalla Camera vi sarebbe dunque un danno enorme per tutte le classi più anziane fino ad arrivare a quelle che, alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto i 38 anni di età.

Insisterei perciò affinché, per lo meno, se non si vuole modificare il primo comma dell'articolo 9, si abbassi da 38 a 32 il limite di età di cui al medesimo articolo 9.

P R E S I D E N T E . In presenza di più proposte alternative di modifica dell'articolo 9 mi parrebbe opportuno che la Commis-

11^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

sione arrivasse a concordare un unico testo sul quale poi votare in modo chiaro.

Suggerirei dunque la costituzione di una Sottocommissione, composta dai senatori Torrelli, Petrone, Marotta, De Sanctis e Azimonti, la quale dovrebbe riunirsi al più presto e farci quindi conoscere i risultati cui è pervenuta.

V A R A L D O . Onorevole Presidente, mi sia permessa una brevissima considerazione

La nostra legislazione prevede che alcune categorie di lavoratori vadano in pensione in tempi diversi, ma si tratta sempre di categorie, non di gruppi di persone nell'ambito di una stessa categoria, come si vorrebbe invece fare per gli avvocati.

Che gli avvocati, infatti, possano andare in pensione ad un'età inferiore rispetto a quella di tutti gli altri professionisti mi sembra già di per sé un fatto disdicevole ma che poi, tra gli stessi avvocati, ce ne sia uno che può andare in pensione a 55 anni, un altro a 57 ed un altro ancora, ad esempio, a 62 mi sembra addirittura assurdo.

Sono dell'avviso che l'età pensionabile, anche per gli avvocati, dovrebbe essere stabilita a 65 anni così come è per gran parte dei lavoratori, tenendo anche conto del fatto che mentre al momento del pensionamento i lavoratori dipendenti cessano quasi sempre effettivamente di lavorare gli avvocati, il più delle volte, continuano.

G I O V A N N E T T I . Ritengo che la proposta del presidente Pozzar di lasciare ad una Sottocommissione la formulazione di un testo dell'articolo 9 nel quale possano convergere le osservazioni espresse da noi tutti possa essere senz'altro accolta.

Dobbiamo stare attenti, onorevoli colleghi, a non creare sperequazioni e privilegi; e non dimentichiamo che il Parlamento ha negato, reiteratamente, la parificazione dell'età pensionabile tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti.

Orbene, credo che un avvocato, all'età di 60 o 65 anni sia ancora nel pieno delle sue possibilità di lavoro e, a mio avviso, non si deve neanche tener conto della considerazio-

ne fatta che i più giovani oggi pagano di più e quindi possono rivendicare il diritto ad andare in pensione anticipatamente. Il criterio della solidarietà che vige in campo pensionistico, infatti, non può non applicarsi anche alla classe forense e ricordiamoci che se noi lo abbandoniamo per una certa categoria, in futuro altri lavoratori avanzeranno le stesse pretese.

Questi concetti base, onorevoli senatori, vanno salvaguardati altrimenti il criterio della previdenza nel nostro Paese sarà attaccabile da tutte le parti; non approviamo dunque norme che potrebbero servire da detonatore per mettere in modo tutta un'altra serie di problemi.

M A R O T T A . Onorevole Presidente, ricordo ancora alla Commissione che la situazione della Cassa è quanto mai precaria e se noi, entro il prossimo 28 giugno, non approviamo definitivamente questo provvedimento, la Cassa potrebbe anche decidere di non erogare le pensioni, con un danno gravissimo per tutti gli avvocati anziani i quali, invece, su quella pensione contano per sopravvivere.

Se la Sottocommissione proposta dall'onorevole Presidente ritiene di riunirsi e di giungere ad una formulazione unanime nel più breve tempo possibile, sono d'accordo, ma non vorrei che la questione andasse per le lunghe perchè, ripeto, ci sono date molto pressanti da rispettare.

P R E S I D E N T E . Mi rendo conto della situazione deficitaria in cui si trova la Cassa ma, come faceva osservare il senatore Giovannetti, qui si tratta di risolvere un problema di armonia legislativa.

Se per i lavoratori autonomi non abbiamo potuto abbassare il limite di età pensionabile da 65 a 60 anni perchè, per altre categorie, dovremmo farlo? Si tratta di decisioni importanti e ritengo che solo in sede di Sottocommissione si possa giungere ad una soluzione soddisfacente per tutti.

A Z I M O N T I . Dopo le dichiarazioni del senatore Giovannetti, il quale ha richiamato opportunamente il concetto della soli-

darietà che vige in campo pensionistico, sono dell'avviso che debba essere ripristinato il limite dei 65 anni di età, sia pure mantenendo il principio che la pensione di anzianità si consegue dopo un determinato numero di anni di iscrizione alla Cassa. Mi dichiaro invece contrario alla norma che prevede il riscatto di sette anni; tutt'al più, a mio avviso, si può considerare la possibilità, nell'ambito dei 35 anni di iscrizione, di riscattare i periodi di servizio militare o di richiamo obbligatorio alle armi e del corso di studi universitari.

PRESIDENTE. Ripeto che sono convinto che la costituzione di una Sottocommissione, composta dai senatori Torelli, Petrone, Marotta, De Sanctis e Azimonti, sia la cosa più opportuna.

PETRONE. Poichè la Sottocommissione non può che interpretare la volontà della Commissione, dopo aver ascoltato alcune voci favorevoli al mantenimento del limite di età di 65 anni, anche in base alle argomentazioni addotte dal senatore Giovannetti in ordine al principio di solidarietà, pregherei altri colleghi di pronunciarsi in proposito.

MANENTE COMUNALE. Per quanto mi riguarda, io sono favorevole al limite di età di 65 anni.

PRESIDENTE. È senz'altro d'obbligo per la Sottocommissione interpretare le opinioni manifestate in sede di Commissione. Ora, se non ho mal capito, nessuno per quanto riguarda la questione del limite dei 65 anni ha avanzato obiezioni.

VARALDO. Presenterei altrimenti un apposito emendamento al riguardo.

RIZZO. Sono anch'io d'accordo sulla opportunità di stabilire un limite di età per il conseguimento di una pensione di anzianità: il contrario anzi mi sembrerebbe assurdo. Se l'articolo verrà pertanto modificato, non vedo perchè dovrebbe essere mantenuto il riscatto di sette anni previsto dal

testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento quando per tutte le altre categorie esso è limitato al periodo legale degli studi universitari. Tutta la legislazione vigente si incentra infatti sul principio che riscattabile è solo il periodo legale degli studi universitari (che per la facoltà di giurisprudenza è di quattro anni), cui potremmo aggiungere un anno di pratica professionale.

GAUDIO. Per quanto mi riguarda, ritengo che si debba necessariamente stabilire un limite di età per il conseguimento della pensione, che indubbiamente non può che essere quello del sessantacinquesimo anno di età, come previsto per le altre categorie, dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e con la possibilità di riscatto del solo periodo di studi universitari e della pratica professionale. Non si vede perchè nel momento in cui si parla di riscatto si debba fissare un periodo di sette anni, in base ad un criterio a dir poco strano; perchè allora, in ipotesi, non prevedere la possibilità di un riscatto di sei o otto anni?

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei che la Sottocommissione nel riunirsi per concordare l'emendamento da proporre all'articolo 9 tenesse presente che il Governo alla Camera dei deputati su tale articolo ebbe ad esprimere, tramite il sottosegretario Dell'Andro, *parere contrario.* Tengo a dire inoltre che l'età di 65 anni era un limite che, se ben ricordo, la Commissione lavoro del Senato già non volle mettere in discussione proprio per quel criterio di carattere generale al quale si è richiamato poc'anzi il senatore Giovannetti.

Quindi, gradirei che nel formulare un nuovo testo dell'articolo in questione la Sottocommissione tenesse presente che esisteva un parere contrario del Governo alla norma introdotta dall'altro ramo del Parlamento, e che l'introduzione del limite di età è da noi ritenuto essenziale.

Inoltre, poichè stabilendo il limite di età di 65 anni e mantenendo l'obbligo dei 35 anni di iscrizione alla Cassa si potrebbero danneggiare molte persone, sarebbe opportuno

11ª COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

che la Sottocommissione studiasse anche il modo di conciliare entrambi i criteri.

PETRONI. È necessario mantenere la legge attuale.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Confermiamo allora la situazione attuale.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, si demanda alla Sottocommissione, composta — ripeto — dai senatori Torelli, Petrone, Marotta, De Sanctis e Azimonti, il compito di presentare una proposta di modifica in tal senso, con l'intesa che la discussione su tale argomento proseguirà nel pomeriggio.

ROBBA. Prima di sospendere la seduta, vorrei pregare l'onorevole Presidente di mettere subito in discussione un mio emendamento alla tabella F in considerazione del fatto che non potrò essere presente alla ripresa pomeridiana dei lavori, in quanto per ragioni di salute dovrò recarmi a Milano, e non vorrei che per la seconda volta un mio emendamento decadesse per la mia assenza.

PRESIDENTE. L'unica cosa che posso fare è concedere al senatore Robba di illustrare rapidamente il suo emendamento che, peraltro, nel pomeriggio sarà sottoposto al vaglio della Commissione.

ROBBA. La tabella F, alla voce « Pensioni di anzianità agli ultrasessantenni » distingueva originariamente i pensionati in due categorie, e precisamente in pensionati cancellati dagli albi o iscritti in essi ma con un reddito accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a tre milioni di lire, e pensionati iscritti negli albi e con un reddito accertato superiore ai tre milioni di lire.

Il Senato, giustamente a nostro avviso, ha eliminato nella precedente lettura ogni distinzione, stabilendo in lire 220.000 l'importo mensile per tutte le pensioni di anzianità

agli ultrasessantenni, indipendentemente cioè dall'iscrizione o meno degli interessati agli albi e dall'ammontare del reddito personale.

Sempre la tabella F, alla voce « Pensioni di invalidità », fa una distinzione tra coloro che si cancellano dagli albi e coloro che conservano l'iscrizione agli albi. A favore dei primi essa prevede una pensione mensile di 220.000 lire, a favore dei secondi una pensione mensile di 100.000 lire. Il Senato non ha recato modifiche alla voce « Pensioni di invalidità », lasciando quindi importi differenziati di pensione a seconda che gli interessati si cancellino o meno dagli albi. A nostro avviso, questa differenziazione di trattamento tra titolari di pensioni di invalidità, a seconda che si cancellino o meno dagli albi, poteva avere una sua valida giustificazione in relazione alla distinzione originariamente prevista dalla voce « Pensioni di anzianità agli ultrasessantenni » tra pensionati cancellati dagli albi o con un basso reddito accertato e pensionati iscritti agli albi con un reddito accertato superiore a tre milioni di lire. Poichè il Senato ha ritenuto inopportuna tale distinzione — e noi siamo d'accordo — a nostro avviso, per gli stessi motivi, deve essere eliminata la distinzione per le pensioni di invalidità tra pensionati cancellati e pensionati ancora iscritti agli albi. E per non trattare ingiustamente i titolari di pensioni di invalidità, a noi pare che anche alla voce « Pensioni di invalidità » debba essere previsto un unico importo mensile di lire 220.000. A ciò appunto, tende il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Devo precisarle, senatore Robba, che il suo emendamento è ammissibile solo per il punto 2, riguardante la pensione di anzianità agli ultrasessantenni, in quanto unicamente questo punto è stato modificato dalla Camera dei deputati. Non è invece più presentabile per le pensioni di invalidità perchè la Camera dei deputati non ha modificato quanto ebbe a decidere il Senato e noi, oggi, siamo soltanto in sede di esame delle modifiche apportate dalla Camera.

11^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

R O B B A . Prendo atto delle sue dichiarazioni, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . La seduta è quindi sospesa per riprendere nel pomeriggio.

(La seduta è sospesa alle ore 12,20 e viene ripresa alle ore 16,35).

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che la Sottocommissione costituitasi nella mattinata per redigere, sulla base delle precise indicazioni emerse nel corso del dibattito, un nuovo testo dell'articolo 9 del provvedimento è pervenuta all'unanimità, alla decisione di sostituire il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati con due articoli. Il primo, che in definitiva riprende la normativa di cui all'articolo 5 della legge n. 798 del 1965 modificando solo la disciplina dei riscatti, risulta così formulato:

Art. 9.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In ogni caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto per un periodo massimo di cinque anni, corrispondente al periodo di corso legale di laurea e dell'anno di pratica professionale, versando per ogni annualità una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Al predetto periodo di cinque anni può essere aggiunto un ulteriore periodo massimo di due anni per riscatto di periodi di servizio militare prestato;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In quest'ultimo caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi ».

P E T R O N E . Non mi pare che la dizione del punto d), signor Presidente sia molto chiara laddove si parla del compimento del « cinquantesimo anno ».

P R E S I D E N T E . È stato compiuto, in sede di Sottocommissione, un esame approfondito della materia e, in sostanza, si è ripetuto il testo dell'articolo 5 della legge del 1965 n. 798 modificandolo in qualche sua parte. Per le disposizioni non modificate, pertanto, è inteso che rimane in vigore quanto disposto dalla suddetta legge. Non ci possono essere equivoci.

Do ora lettura dell'articolo 9-bis proposto dalla Sottocommissione che, in definitiva, riproduce il primo ed il terzo comma dell'articolo originariamente approvato dal Senato.

Art. 9-bis.

La Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

Sono abrogati l'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e le disposizioni la cui applicazione è stata sospesa da tale articolo,

11^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

nonchè l'articolo 1, il primo e il secondo comma dell'articolo 3 e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

GIOVANNETTI. Vorrei avere un chiarimento: per gli anni di servizio militare riscattabili che cosa succederà? Varranno anche gli anni di guerra, della lotta di liberazione, ad esempio?

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Varranno le disposizioni delle leggi speciali.

GIOVANNETTI. D'accordo; per quanto riguarda il testo dei due articoli concordati in sede di Sottocommissione non ho null'altro da aggiungere salvo dichiararmi soddisfatto della fissazione a 65 anni del limite di età pensionabile.

TORELLI, relatore alla Commissione. Come relatore sono favorevole all'accoglimento delle modifiche all'articolo 9 formulate dalla Sottocommissione.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo dichiara di accogliere le proposte della Sottocommissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo dell'articolo 9 proposto dalla Sottocommissione del quale ho già dato lettura.

(È approvata).

Metto quindi ai voti l'articolo 9-bis proposto dalla Sottocommissione del quale ho già dato lettura.

(È approvata).

Gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (sfalsati di un numero rispetto al testo da noi approvato) non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento.

Do ora lettura del comma immediatamente successivo alle cifre della Tabella A nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Quando il reddito professionale imponibile non supera i due milioni di lire, la misura del contributo personale è ridotta a lire

centocinquantamila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi nonchè degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni ».

La differenza con il testo da noi approvato sta nel fatto che il Senato aveva previsto un reddito professionale imponibile che non superasse i 4 milioni di lire, mentre la Camera ha fatto riferimento ad un reddito di 2 milioni di lire.

TORELLI, relatore alla Commissione. Fissare un reddito professionale di 2 o di 14 milioni non cambia poi di molto le cose. Sono perciò disposto ad accettare la modifica voluta dalla Camera.

DEL NERO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo accetta la modificazione della Camera.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la modifica della tabella A approvata dall'altro ramo del Parlamento.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'intera tabella A quale risulta nel testo modificato.

(È approvata).

La Tabella B non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma della tabella C nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il contributo non è dovuto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, promossi direttamente dagli interessati senza l'intervento di un avvocato o di un procuratore legale, e per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui libri fondiari di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 »

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questa modifica.

(È approvata).

Metto quindi ai voti la tabella C quale risulta nel testo modificato.

(È approvata).

11^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

Le Tabelle *D* ed *E* non sono state modificate dalla Camera dei deputati.

La Camera ha poi modificato la Tabella *F* nella parte relativa alle « Categorie di pen-

sioni » e il comma immediatamente successivo alle cifre della Tabella. Per quanto riguarda le « Categorie di pensione » il testo della Camera è il seguente:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. — Pensioni di anzianità agli infrasettantenni	L. 150.000
2. — Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni:	
— se il pensionato è stato cancellato dagli albi	L. 220.000
— se il pensionato conserva l'iscrizione agli albi	L. 150.000
3. — Pensioni di invalidità:	
— per coloro che si cancellano dagli albi	L. 220.000
— per coloro che conservano l'iscrizione agli albi	L. 100.000
4. — Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
— figli minori orfani e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro a carico	L. 100.000
— coniuge superstite:	
a) senza figli minori a carico	L. 100.000
b) maggiorazione per ogni figlio a carico minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro	L. 20.000

Ricordo alla Commissione che prima della sospensione di questa mattina il senatore Robba ha illustrato un emendamento alla tabella *F* approvata dalla Camera mirante ad unificare nell'importo mensile di lire 220.000 le pensioni di anzianità agli ultrasettantenni (come era stato deliberato in prima lettura dal Senato).

T O R E L L I, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento che, se non fosse stato presentato dal senatore Robba, avrei proposto io stesso.

D E L N E R O, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Robba al punto 2) della tabella *F* approvata dalla Camera tendente ad unificare nell'importo mensile di lire 220.000 le pensioni di anzianità agli ultrasettantenni, ripristinando in tal modo il testo originariamente approvato dal Senato.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha, inoltre, modificato la disposizione immediatamente successiva alla tabella, nel seguente modo:

« Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili e gli ultrasettantenni che fruiscono della pensione di anzianità di lire 150.000 mensili conseguono

11^a COMMISSIONE

38° RESOCONTO STEN. (19 giugno 1975)

no la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi ».

Quale diretta conseguenza dell'emendamento testè approvato occorre però ripristinare, anche in questo caso, il testo del Senato.

Propongo, pertanto, un emendamento tendente a ripristinare la disposizione già approvato dal Senato, di cui do lettura:

« Gli iscritti che fruiscono della pensione di invalidità di lire 100.000 mensili conseguono la maggiore pensione di lire 220.000 mensili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dagli albi »

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella *F* quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvata).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO